



29 maggio 2015

Spiegazioni

**relative alla revisione dell'ordinanza del DFF
concernente l'esame delle domande di
condono dell'imposta federale diretta**

(Ordinanza sul condono dell'imposta)

1 Situazione iniziale

1.1 Introduzione

Secondo la legislazione in vigore le domande di condono dell'imposta federale diretta sono esaminate dai Cantoni e dalla Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC). La CFC decide in merito alle domande il cui importo è pari almeno a 25 000 franchi all'anno. Anche gli iter ricorsuali sono bipartiti. Le norme in materia di condono della Confederazione sono disciplinate dagli articoli 102 capoverso 4 e 167 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e dall'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 19 dicembre 1994 concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta; RS 642.121). Oltre alle disposizioni relative alle autorità cantonali di condono e alla procedura dinanzi alla CFC, l'ordinanza sul condono dell'imposta contempla anche disposizioni dettagliate sulle condizioni materiali del condono dell'imposta.

Nel quadro della legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell'imposta (legge sul condono dell'imposta), adottata dal Parlamento lo scorso 20 giugno 2014, i Cantoni hanno ora la competenza di esaminare tutte le domande di condono concernenti l'imposta federale diretta, per cui la CFC viene soppressa. I Cantoni designano l'autorità cantonale competente per il condono dell'imposta federale diretta. Contro le decisioni in materia di condono dell'imposta federale diretta è possibile ricorrere ai medesimi rimedi giuridici applicabili in ambito di condono delle imposte cantonali sul reddito e sull'utile. Introducendo una modifica dell'articolo 83 lettera m della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), la legge sul condono dell'imposta schiude la via al ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, sia per quanto concerne le decisioni di condono dell'imposta federale diretta, sia per quanto riguarda le decisioni di condono delle imposte cantonali e comunali sul reddito e sull'utile. Ciò sarà tuttavia possibile soltanto se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o, se si tratta per altri motivi, di un caso particolarmente importante.

Ai sensi del principio di legalità alcune disposizioni della vigente ordinanza sul condono dell'imposta vengono elevate a livello di legge. Ciò riguarda ad esempio alcuni motivi di diniego del condono dell'imposta elencati nel nuovo articolo 167a nLIFD – come qualora la situazione di bisogno sia stata causata dalla rinuncia volontaria a redditi e patrimoni – oppure la disposizione in materia di procedura dell'articolo 167d capoverso 2 nLIFD in virtù della quale l'autorità di condono può decidere di non entrare nel merito della domanda se il richiedente, nonostante ingiunzione e diffida, rifiuta di prestare la collaborazione necessaria e ragionevolmente esigibile (cfr. sui dettagli la tabella delle concordanze in allegato).

Il nuovo diritto è applicabile a tutte le domande di condono dell'imposta federale diretta pendenti presso la CFC o nei Cantoni il giorno dell'entrata in vigore della legge sul condono dell'imposta.

L'articolo 167f nLIFD contiene la delega di competenza al DFF in vista della precisazione delle disposizioni legali in un'ordinanza del Dipartimento.

1.2 Entrata in vigore della legge sul condono dell'imposta

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la legge sul condono dell'imposta nel quadro dei voti finali del 20 giugno 2014. Dopo che il 9 ottobre 2014 era scaduto il termine per un eventuale referendum, il 3 novembre 2014 il Consiglio federale ha deciso in procedura semplificata di far entrare in vigore la legge sul condono dell'imposta il

1° gennaio 2016.¹

In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali sul condono dell'imposta è stato necessario rielaborare fondamentalmente l'ordinanza sul condono dell'imposta in base alla delega di competenza dell'articolo 167f nLIFD. L'ordinanza è stata strutturata a nuovo in modo sistematico e si basa sulla triplice suddivisione prescritta all'articolo 167f nLIFD (condizioni, motivi di diniego, procedura di condono). Le disposizioni dell'ordinanza sono spiegate qui appresso articolo per articolo, facendo riferimento anche alle nuove norme in materia di condono della LIFD nella versione della legge sul condono dell'imposta (più sopra e più avanti detta «nLIFD») e alla vigente ordinanza sul condono dell'imposta.²

Dato che oltre la metà delle disposizioni dell'ordinanza in vigore è modificata, l'attuale ordinanza viene abrogata ed è posta in vigore una nuova ordinanza. Nella versione tedesca il titolo dell'ordinanza è stato leggermente modificato.

Dal 12 dicembre 2014 al 12 marzo 2015 il DFF ha eseguito un'indagine conoscitiva per l'avamprogetto di ordinanza (vedi al riguardo il rapporto sui risultati del 30 aprile 2015).

2 Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 (Oggetto)

Il nuovo articolo 1 prescrive il contenuto normativo determinante dell'ordinanza riveduta.

Articolo 2 Situazioni di bisogno nel caso di persone fisiche

I capoversi 1 e 2 corrispondono materialmente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta.

Capoverso 1 lettera a: secondo l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza in vigore esiste *in ogni caso* una situazione di bisogno quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando *l'ente pubblico* deve assumere il suo mantenimento e quello della famiglia. Il testo di questa disposizione fa supporre nella pratica che una domanda di condono debba essere accolta già solo per questi motivi e senza ulteriore verifica. Tuttavia un condono dell'imposta anche in questi casi può essere preso in considerazione solo se oltre alla situazione di bisogno sono soddisfatte anche le altre condizioni legali del condono e se non sono presenti motivi di diniego. Ciò deve essere valutato singolarmente per ogni richiedente. Di principio il condono deve essere respinto quando la situazione di bisogno è solo provvisoria o il richiedente ha altri debiti. Per questi motivi l'articolo 9 capoverso 2 viene ripreso nel capoverso 1 lettera a dal punto di vista del contenuto, ma in veste adeguata rispetto all'attuale ordinanza. Una persona fisica si trova quindi nel bisogno quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento. Come secondo la prassi relativa all'ordinanza in vigore, una situazione di bisogno dovrebbe essere di regola già data per beneficiari dell'aiuto sociale. La riscossione delle prestazioni complementari di AVS e AI garantisce d'altra parte a un richiedente il mantenimento di un tenore di vita «che è ben superiore al minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento»; il fatto che una persona riscuota le prestazioni complementari non porta quindi automaticamente a riconoscere una situazione di bisogno,³ e si deve valutare nel singolo caso se essa sussista effettivamente o meno.

¹ RU 2015 9, 15

² Cfr. anche la tabella delle concordanze in allegato

³ Cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale 2D_140/2007 del 13 agosto 2008 consid. 4.1

Secondo il capoverso 1 lettera b una situazione di bisogno sussiste anche quando l'intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla capacità finanziaria della persona.

Secondo il capoverso 2 una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria come secondo il diritto vigente è quindi data in particolare quando il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile (cfr. art. 3 cpv. 2 primo periodo dell'ordinanza in vigore). Secondo la prassi con il termine «ragionevole (ora prevedibile)» si intendono da due a tre anni (caso normale). Nel caso per esempio di una domanda di condono di una multa per contravvenzione (cfr. art. 167 cpv. 3 nLIFD) vale una prassi di condono più severa e quindi una proroga dei termini di pagamento la cui durata ragionevole dovrà essere nuovamente stabilita dalla prassi.

Il capoverso 3 corrisponde materialmente al secondo periodo dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta. L'applicabilità del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento nella procedura di condono è indiscussa e viene pertanto mantenuta anche nell'ordinanza riveduta. Sono determinanti al riguardo le singole direttive cantonali per il calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento.

Articolo 3 Cause di una situazione di bisogno nel caso di persone fisiche

L'articolo 3 disciplina le tipiche cause che possono condurre a una situazione di bisogno.

Materialmente il capoverso 1 corrisponde in parte all'attuale ordinanza sul condono dell'imposta (art. 10 cpv. 1). La lettera d dell'articolo 10 capoverso 1 dell'attuale ordinanza è inserita nella lettera a (n. 2). Come sinora, le cause elencate e le situazioni particolari non sono esaustive e devono inoltre aver condotto a un peggioramento essenziale della situazione economica del richiedente. Pertanto, per il richiedente devono aver avuto ripercussioni negative – essenziali e persistenti – anche sotto il profilo economico. Ciò significa anche che l'onere economico definitivo deve essere sopportato dal richiedente e non devono essere terzi (enti pubblici, assicurazioni, in particolare assicurazioni malattia) a sopportare i costi. La lettera b corrisponde all'articolo 10 capoverso 1 lettera b dell'attuale ordinanza. Se un richiedente è fortemente indebitato a causa di spese straordinarie che hanno la loro origine esclusivamente e direttamente nella situazione personale dell'istante e per le quali il contribuente non è responsabile, un condono può essere concesso anche se sussistono altri debiti. Secondo la prassi questa disposizione è pertanto applicata solo in casi eccezionali. Si potrebbe per esempio pensare al caso di indebitamento per oneri familiari straordinari o per aiuti sociali riscossi che devono essere restituiti. Questi oneri straordinari rappresentano un motivo di condono riconosciuto come causa per la situazione di bisogno economico.

In parte il capoverso 2 corrisponde materialmente all'articolo 10 capoverso 2 dell'attuale ordinanza. Nel capoverso 2 lettere a–d vengono indicati motivi – anche in questo caso non esaustivi – per una situazione di bisogno nel caso dei quali può essere preso in considerazione un condono solo se anche gli altri creditori rinunciano ai loro crediti (almeno) nella stessa proporzione. La rinuncia di un singolo creditore non è sufficiente. Deve inoltre essere sempre possibile raggiungere anche lo scopo ultimo del condono fiscale, cioè il risanamento duraturo della situazione economica del richiedente (art. 167 cpv. 2 nLIFD). Ciò viene ora menzionato espressamente nel capoverso 2. Una volta chiarita la prassi al momento non ancora unitaria si vedrà quali siano le categorie di creditori da includere nel risanamento. Di regola si tratta dei creditori della terza classe nell'ordine dell'articolo 219 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1). Il capoverso 2 lettera d disciplina, come finora l'articolo 10 capoverso 1 lettera c primo periodo dell'ordinanza in vigore, anche le condizioni specifiche per un condono in caso di contribuenti indipendenti.

Secondo il nuovo capoverso 3 le perdite di reddito e le spese che sono già state ampiamente prese in considerazione all'atto della tassazione o del calcolo dell'imposta non possono essere riconosciute come cause del bisogno (cpv. 3 primo periodo). La disposizione illustra la prassi già in vigore. Questo vale ad esempio per i costi di malattia e infortunio presi in considerazione nella tassazione con la deduzione di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera h LIFD o in particolare per le fluttuazioni di reddito di cui al capoverso 3 secondo periodo (cfr. art. 12 cpv. 1 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta).

Rilevanza delle cause del bisogno

L'articolo 2 capoverso 2 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta stabilisce che è irrilevante per la decisione di condono il motivo per il quale il contribuente è caduto nel bisogno che fa valere. Nella prassi in materia di condono è emerso che spesso va rimproverato il comportamento passato del richiedente, in particolare il tenore di vita elevato secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c (art. 10 cpv. 2 ordinanza sul condono dell'imposta in vigore). Per questo l'articolo 2 capoverso 2 non viene ripreso nella nuova stesura.

Articolo 4 Situazione di bisogno e relative cause nel caso di persone giuridiche

Capoverso 1: la definizione del bisogno e delle sue cause nel caso delle persone giuridiche è ora estrapolata dalle disposizioni concernenti le cause del bisogno nel caso delle persone fisiche. Al riguardo, i criteri specifici, che valgono per il condono delle persone giuridiche, sono ora indicate esplicitamente in un atto normativo. Dal punto di vista materiale si fondano sulla prassi in materia di condono delle persone giuridiche. Senso e scopo del condono è permettere la sopravvivenza (economica) della persona. In parte, le condizioni, i motivi di diniego e le cause del bisogno menzionati nella legge e nell'ordinanza sul condono dell'imposta sono fatti su misura per le persone fisiche. Tuttavia alcuni si applicano per analogia anche alle persone giuridiche. Una situazione di bisogno nel caso di una persona giuridica sussiste quando presenta necessità di risanamento. Visto che nel caso delle persone giuridiche – a differenza delle persone fisiche – non si può parlare in modo appropriato di un diritto al minimo esistenziale, devono inoltre essere soddisfatte condizioni specifiche e non possono essere presenti determinati motivi di diniego (cfr. al riguardo in particolare il cpv. 4). Se alla fine manca unicamente liquidità, secondo l'articolo 13 capoverso 3 bisogna prendere in considerazione una dilazione oppure pagamenti rateali anziché il condono.

Secondo il capoverso 2 della nuova ordinanza, la persona giuridica deve aver subito una perdita di capitale o un indebitamento eccessivo, al punto da mettere in pericolo la propria esistenza economica e i posti di lavoro. Si considera che una persona giuridica deve essere risanata quando risulta una perdita di capitale secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) o un'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO. La persona giuridica e i suoi partecipanti devono attuare ampie misure di risanamento e devono fornire prestazioni di risanamento. Sulla base dell'articolo 10, essi devono illustrare fino a che punto le cause del bisogno vengono eliminate con le misure menzionate in modo da poter garantire la continuità della società e il mantenimento dei posti di lavoro.

Capoverso 3: se i titolari di quote forniscono prestazioni di risanamento e se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). In altre parole, il condono dell'imposta presuppone il successo delle misure di risanamento. Quali mezzi di prova entrano in linea di conto i seguenti documenti: documenti riguardanti il risanamento quali conti annuali e relazioni sulla gestione, rapporto e verbale dell'assemblea generale concernenti la decisione di misure di risanamento, piano di risanamento, dichiarazione di retrocessione di rango dei

soci che concedono mutui nonché un elenco dei debiti e dichiarazioni di altri creditori in merito a una rinuncia (parziale) ai loro crediti.

Secondo la nuova disposizione del capoverso 4, il condono dell'imposta è respinto se la necessità di risanamento è riconducibile alla concessione di vantaggi valutabili in denaro come distribuzioni palesi od occulte di utili o quando la persona giuridica non era dotata di un capitale proprio sufficiente. Le conseguenze economiche di eventuali colpe da parte di organi, decisori e titolari di quote non possono nemmeno essere eliminate con una rinuncia a imposte da parte degli enti pubblici interessati, ma devono essere sopportati dalle suddette stesse persone (cfr. art. 167a lett. d. nLIFD).

Articolo 5 Oggetto

L'articolo 5 corrisponde per l'essenziale all'articolo 7 capoversi 1–3 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta (cfr. anche il tenore dell'art. 167 cpv. 1 nLIFD).

Il capoverso 1 lettera a stabilisce ora espressamente che con il concetto «imposte» si intendono anche i «recuperi d'imposta», che differiscono solo formalmente dalle imposte ordinarie dovute. Il capoverso 1 lettera b precisa che si tratta di interessi di mora. Il capoverso 1 lettera c corrisponde all'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'attuale ordinanza, ma è stato riformulato. Sotto il profilo del diritto materiale si applica ora la limitazione dell'articolo 167 capoverso 3 nLIFD, in virtù della quale le multe e i recuperi d'imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali motivati.⁴

Secondo la legislazione in materia di imposta federale diretta le multe per delitti fiscali come la frode fiscale (art. 186 LIFD) e l'appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 187 LIFD) non sono invece suscettibili di condono in assenza di menzione all'articolo 167 capoverso 1 nLIFD (lo stesso dicasi anche nel caso dell'attuale art. 167 cpv. 1 LIFD). Secondo la LIFD continuano a non essere suscettibili di condono, pure per assenza di esplicita menzione nell'articolo 167 capoverso 1 nLIFD e nell'articolo 5 capoverso 1, le spese di riscossione, ad esempio le spese di esecuzione. Proprio le spese di esecuzione possono però essere difficilmente oggetto di una procedura di condono, perché secondo l'articolo 167 capoverso 4 nLIFD l'autorità di condono subentra solo in seguito a una domanda di condono che deve essere presentata prima della notifica del precetto esecutivo.

I capoversi 2 e 3 corrispondono in parte all'articolo 7 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza in vigore. In caso di domande di condono di un'imposta alla fonte (cpv. 3 lett. a) solo la persona soggetta a tale imposta (detta anche «soggetto fiscale»: ad esempio lavoratori o lavoratrici) ha il diritto di richiedere il condono. L'articolo 167 capoverso 5 nLIFD e l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza *non* comprendono d'altra parte, come secondo il diritto vigente, i debitori della prestazione (ad esempio i datori di lavoro).⁵ La condizione obiettiva dell'ordinanza in vigore, secondo cui un condono può avvenire solo se la tassazione è conclusa ed è cresciuta in giudicato, viene definita in una nuova disposizione specifica (art. 7).

L'enumerazione di cui all'articolo 5 è esaustiva.

⁴ Cfr. in merito nel dettaglio FF 2013 7251 seg.

⁵ FF 2013 7252

Articolo 6 Contenuto

Le esigenze di forma e il contenuto essenziale della domanda di condono sono ora disciplinati a livello di legge, all'articolo 167c nLIFD. A livello di ordinanza, nell'articolo 6 si stabilisce ora che nella sua domanda il richiedente deve indicare di volta in volta per quali anni fiscali e in che misura chiede il condono dell'imposta. In tal modo viene fissato l'oggetto della domanda di condono. Se non è chiaro per quale periodo fiscale e per quale entità – in percentuale o per quale importo – viene presentata la domanda di condono, dovrebbe essere data la possibilità al richiedente di precisarlo nella domanda.

Articolo 7 Delimitazione rispetto alla procedura di tassazione

Secondo il capoverso 1 primo periodo, una domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Nella LIFD, il condono dell'imposta è attribuito sistematicamente alla riscossione dell'imposta e non alla tassazione. Il condono in quanto istituto va tuttavia oltre la mera procedura di riscossione, in quanto il credito fiscale si estingue per l'ammontare del condono.⁶ Il capoverso 1 secondo periodo corrisponde materialmente all'articolo 1 capoverso 2 dell'attuale ordinanza. Per quanto riguarda la riscossione delle imposte, la correttezza materiale di una tassazione non deve più essere esaminata. Secondo il capoverso 2 nella procedura di condono di un'imposta alla fonte il capoverso 1 è applicabile solo per analogia. In questo modo si tiene in considerazione che spesso manca una tassazione nel caso di un'imposta alla fonte. Se il contribuente contesta la ritenuta d'imposta, secondo l'articolo 137 capoverso 1 LIFD deve prima esigere una decisione entro un determinato termine.

Articolo 8 Luogo di presentazione e conferma di ricezione

Il capoverso 1 riprende una parte dell'articolo 8 capoverso 1 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta. Tuttavia in futuro i Cantoni stabiliscono – di norma nelle loro ordinanze d'esecuzione della LIFD – l'autorità alla quale deve essere presentata la domanda di condono dell'imposta federale diretta. È ipotizzabile che le domande di condono delle imposte cantonali e comunali e dell'imposta federale diretta debbano essere presentate a un'unica autorità. I Cantoni sono comunque liberi di adottare un disciplinamento diverso.

Come per il diritto vigente, l'autorità competente conferma al richiedente la ricezione della domanda di condono secondo il capoverso 2.

Articolo 9 Decesso del richiedente

Rispetto all'articolo 17 capoverso 1 dell'attuale ordinanza sul condono, il capoverso 1 presenta unicamente modifiche redazionali.

Capoverso 2: secondo il diritto vigente l'erede può presentare una domanda di condono. La nuova formulazione nel capoverso 2 precisa che solo il singolo erede (risp. il rappresentante di questa persona) vi è autorizzato personalmente e non la comunione ereditaria nel suo complesso. La domanda deve basarsi sulle disposizioni della LIFD e su quelle dell'ordinanza sul condono dell'imposta. Di conseguenza sono decisive le condizioni personali e finanziarie del singolo erede.

⁶ Cfr. al riguardo Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, pag. 208 seg.

Articolo 10 Basi decisionali

La frase introduttiva dell'articolo 10 corrisponde in parte al secondo periodo del capoverso 1 dell'articolo 2 in vigore. L'autorità di condono competente deve tenere in considerazione tutti i fatti essenziali per la valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego. L'ambito di discrezionalità che le viene concesso deve essere determinato nella prassi sulla base dei nuovi principi giuridici. Il criterio dell'«uso corretto dei suoi poteri di apprezzamento» nell'articolo 2 capoverso 1 secondo periodo dell'ordinanza in vigore non viene pertanto ripreso espressamente (cfr. al riguardo anche le seguenti argomentazioni sul diritto al condono).

Il tenore della frase introduttiva dell'articolo 10 e delle lettere a-c corrisponde in parte a quello delle disposizioni nell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza in vigore. Nelle lettere a–c viene indicato quali sono i «fatti essenziali» della frase introduttiva. Il «*programma d'esame*» cambia dato che nell'articolo 167a nLIFD sono ora precisati nella legge i motivi di diniego.⁷ L'articolo 10 non definisce quindi nuovi criteri che vanno oltre le condizioni e i motivi di diniego fissati nella nLIFD, ma descrive sulla base di quali fatti (non elencati in modo esaustivo) debba decidere l'autorità di condono. Per la valutazione della domanda è determinante l'intera situazione economica del richiedente (lett. a), in particolare i redditi, le uscite, la sostanza e i debiti. Le condizioni esistenti al momento dell'esame della domanda di condono non sono prioritariamente determinanti (cfr. formulazione nell'ordinanza in vigore all'art. 3 cpv. 1 secondo periodo), ma costituiscono il punto di partenza della valutazione. Lettera b: diversamente da quanto sinora disciplinato, nell'approccio fondato sul passato non bisogna più basarsi sull'evoluzione intervenuta dopo la tassazione (secondo l'art. 3 cpv. 1 secondo periodo dell'ordinanza in vigore), ma in determinati casi sull'evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda di condono (cfr. art. 167a lett. b nLIFD). In particolare si esamina se il richiedente abbia vissuto al di sopra delle proprie possibilità o se fosse stato ragionevole pretendere restrizioni del tenore di vita. Se un richiedente consegue proventi straordinari, occorre effettuare al momento della loro percezione riserve adeguate in vista delle imposte non ancora tassate e se del caso contestate. In una procedura di sottrazione il richiedente dispone fin dall'avvio della procedura della possibilità di costituire riserve per gli importi di imposta a venire. Per motivi di parità di trattamento giuridico dei contribuenti, il condono deve rimanere una rara eccezione, concessa solo a determinate condizioni. Bisogna evitare che negli anni successivi vengano presentate nuove domande di condono per gli stessi motivi. L'autorità di condono tiene quindi conto – secondo il nuovo articolo 10 lettera d introdotto con la presente revisione – se il richiedente ha adottato misure per il miglioramento della propria capacità finanziaria e se ha chiesto prestazioni cui avrebbe diritto (tra l'altro indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o prestazioni complementari) o se si è impegnato nella ricerca di un posto di lavoro⁸. Queste misure spettano al richiedente già in virtù dell'articolo 167a lett. d nLIFD secondo cui una rinuncia volontaria alle proprie fonti di reddito senza grave motivo può portare a un diniego della domanda di condono. Nel caso di un indebitamento eccessivo il richiedente deve specificare che con le rinunce dei creditori terzi ai propri crediti secondo l'articolo 3 capoverso 2 oppure con il concordato extragiudiziale o l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private secondo l'articolo 15, i debiti vengono ridotti a un livello sostenibile ragion per cui è possibile raggiungere l'obiettivo di un risanamento duraturo.

Diritto al condono

La disposizione dell'ordinanza di cui all'articolo 2 capoverso 1 primo periodo del diritto vigente, secondo cui un contribuente ha diritto al condono quando le condizioni di legge sono soddisfatte, non viene ripresa nella nuova ordinanza. Per quanto concerne la questione se il contribuente ha diritto al condono, nella prassi e nella letteratura regnano annose divergenze

⁷ Cfr. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III parte (art. 102–222 LIFD), Basilea 2015, n. 15 ad art. 167 LIFD.

⁸ Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3888/2013 del 18 novembre 2013 consid. 3.3.2

d'opinione. Il Tribunale federale nega l'esistenza di un diritto al condono in ambito di imposta federale diretta.⁹ Nella sua precedente giurisprudenza il Tribunale federale ha già però anche affermato che, se del caso, è possibile concedere il diritto al condono al contribuente. Ne sarebbe ad esempio il caso se, nonostante la «formulazione potestativa» della legge tributaria, risultasse chiaramente dall'ordinanza di esecuzione che le imposte devono essere condonate in presenza di determinate condizioni.¹⁰ Nella sua sentenza 2D_27/2013, 2D_28/2013 del 27 giugno 2013 il Tribunale federale constata che il Dipartimento federale delle finanze non potrebbe legiferare in deroga all'interpretazione della norma (art. 167 cpv. 1 LIFD) data dallo stesso Tribunale federale (consid. 2 della sentenza citata). Il Tribunale amministrativo federale, l'istanza di ricorso contro le decisioni della CFC, si è chiaramente pronunciato a favore di un diritto al condono.¹¹ Ciò vale anche per la dottrina prevalente.¹² Le nuove disposizioni della legge sul condono dell'imposta del 20 giugno 2014 e dell'ordinanza rivista sul condono dell'imposta descrivono ora in modo più esatto che nel passato le singole condizioni per il condono fiscale e i motivi di diniego. La novità è rappresentata dal fatto che per questioni di diritto di importanza fondamentale o per casi particolarmente importanti rimane ora aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.¹³ La prassi determinerà se, secondo questa nuova concezione, il contribuente abbia diritto al condono dell'imposta qualora le condizioni siano soddisfatte e non siano presenti motivi di diniego.

Articolo 11 Pagamento delle imposte durante la procedura

L'articolo 11 corrisponde materialmente ancora solo in parte all'articolo 7 capoverso 4 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta. La novità è rappresentata dal fatto che il pagamento senza riserva dell'imposta, per la quale è stato domandato il condono, rende priva di oggetto la procedura di condono per l'ammontare del pagamento. Al contribuente non deve più essere chiesto se intende mantenere la sua domanda e quindi la richiesta di un giudizio materiale. I pagamenti con riserva e sotto la pressione di un'esecuzione non rendono invece la procedura di condono priva d'oggetto. Il fatto che i pagamenti effettuati (senza riserva) possano essere presi in considerazione nella decisione sulla domanda di condono (cfr. art. 7 cpv. 4 secondo periodo dell'ordinanza in vigore sul condono dell'imposta) non deve essere menzionato in modo speciale in un'ordinanza.

Articolo 12 Pagamento delle imposte con la sostanza

Capoverso 1: secondo l'articolo 11 capoverso 1 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta, un condono deve essere concesso qualora non sia possibile esigere un indebitamento o la realizzazione del patrimonio per il pagamento del debito fiscale. L'articolo 12 capoverso 1 prevede (con una formulazione un po' diversa) che l'autorità di condono verifichi se, e in che misura, il pagamento delle imposte dovute con la sostanza sia ragionevolmente esigibile.

Il capoverso 2 corrisponde nel contenuto per l'essenziale all'articolo 11 capoverso 1 terzo periodo dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta. Dal punto di vista terminologico si

⁹ Sentenza del Tribunale federale 2D_42/2014, 2D_43/2014 dell'11 maggio 2014 consid. 2.2, con rinvii.

¹⁰ Cfr. sentenze del Tribunale federale 2P.307/2004 del 9 dicembre 2004, consid. 2.2 e 2P.316/2003 del 19 dicembre 2003, consid. 1; sentenza del Tribunale federale del 30 aprile 1975, consid. 2, pubblicata in ASA 44 (1975/1976), pag. 618.

¹¹ Cfr. STFA 2009/45 = sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3663/2007 dell'11 giugno 2009, consid. 2.2. Cfr. sul tutto anche il messaggio concernente la legge sul condono dell'imposta (FF 2013 7239, 7242).

¹² Cfr. al riguardo in particolare Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III parte (art. 102–222 LIFD), Basilea 2015, n. 10 ad art. 167 LIFD, e Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, pag. 230–233, con i rispettivi ulteriori riferimenti.

¹³ Cfr. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III parte (art. 102–222 LIFD), Basilea 2015, n. 12 ad art. 167 LIFD («Implizit geht damit das Steuererlassgesetz davon aus, dass – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – ein Rechtsanspruch auf Steuererlass besteht»).

parla ora di «imposte su proventi unici» (cfr. al riguardo art. 16 cpv. 1 LIFD). Per quanto riguarda le imposte su proventi unici, il pagamento con la sostanza è in ogni caso ragionevole. Rientrano ad esempio in questa categoria i proventi unici da un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LIFD o i proventi unici dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, da istituzioni della previdenza professionale e da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art. 22 cpv. 1 LIFD). Le imposte sugli utili in capitale e gli utili di liquidazione non sono più menzionati in particolare quale esempio nell'articolo 11 capoverso 1 terzo periodo dell'attuale ordinanza. Si intendono i proventi da attività lucrativa indipendente, come ad esempio gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale, rispettivamente il trasferimento equiparato all'alienazione dalla sostanza commerciale nella sostanza privata (cfr. per il dettaglio l'art. 18 cpv. 2 LIFD). Nei casi di «proventi unici» o non regolari si applicano condizioni più elevate in materia di condono. Le prestazioni menzionate qui sopra sono di norma ottenute in aggiunta ai proventi ordinari, che coprono in genere il fabbisogno vitale dei richiedenti. Pertanto esse non sono necessarie al sostentamento. È possibile attendersi che vengano già effettuate riserve costituite con la prestazione ottenuta, in maniera che rimanga sufficiente sostanza patrimoniale all'atto della fatturazione dell'imposta federale diretta, cosa che può essere derivata dai motivi di diniego di cui all'articolo 167a lettere b–d LIFD. Come nella legislazione in vigore le imposte sugli utili in capitale e sugli utili di liquidazione devono essere pagate con la sostanza patrimoniale.

Secondo il capoverso 3 primo periodo per sostanza si intende come sinora la sostanza valutata al suo valore venale. Si precisa che si tratta di sostanza netta. Il capoverso 3 secondo periodo corrisponde materialmente all'articolo 11 capoverso 2 secondo periodo dell'ordinanza in vigore. Rispetto alla legislazione in vigore viene capovolta la successione dei concetti di «aspettative» e di «prestazioni di uscita non liberamente disponibili», per cui diviene chiaro che non sono comprese aspettative diverse da quelle della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42).

Anche il capoverso 4 è stato essenzialmente ripreso dal diritto attuale (cfr. art. 11 cpv. 2 primo periodo dell'ordinanza sul condono dell'imposta). La novità è data dal fatto che non è più la stessa autorità di condono che decide se accordare una dilazione di pagamento ed esigere garanzie per il credito fiscale, ma essa si limita a fornire all'autorità cantonale competente la relativa raccomandazione (lett. b; in tal senso anche l'art. 13 cpv. 3). L'importanza pratica della disposizione al capoverso 4 è comunque sminuita a mente dell'obbligo della previdenza professionale in vigore dal 1° gennaio 1985 e dell'introduzione, dal 1° gennaio 2011, dell'imposizione privilegiata degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità ai sensi dell'articolo 37b LIFD. Un condono completo o parziale può quindi essere garantito solo «in casi eccezionali e motivati» (frase introduttiva del cpv. 4).

Articolo 13 Decisione

Capoverso 1: nell'ordinanza si disciplina ora espressamente che la concessione di un condono può essere vincolata a condizioni e oneri. Un condono parziale dell'ammontare dell'imposta è, ad esempio, vincolato alla condizione (sospensiva) del pagamento rateale dell'importo residuo entro un determinato termine, con l'effetto che il credito fiscale secondo il capoverso 2 lettera a si estingue solo se la condizione è adempiuta. Per le persone giuridiche il condono (parziale) può essere ad esempio vincolato alla condizione che l'esercizio rimanga garantito durante un determinato periodo e i posti di lavoro siano assicurati. Già con il diritto in vigore è presa in considerazione una garanzia, allorché la sostanza, ad esempio un immobile permanentemente occupato per uso proprio, costituisce una parte integrante indispensabile della previdenza per la vecchiaia (cfr. art 12 cpv. 4 lett. b

dell'ordinanza riveduta e art. 11 cpv. 2 primo periodo dell'ordinanza sul condono dell'imposta in vigore).

Il capoverso 2 riporta l'enunciazione di base che il condono dell'imposta comporta l'estinzione del credito fiscale nella misura dell'importo condonato. Ne sono esclusi casi in cui secondo la lettera a le condizioni e gli oneri secondo il capoverso 1 non sono soddisfatti o secondo la lettera b casi di sottrazione d'imposta o delitto fiscale (secondo gli articoli 175 e segg. e 186 e segg. LIFD).

Nel capoverso 3 viene ora menzionato espressamente che facilitazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 166 LIFD comprendono, oltre ai pagamenti rateali, anche una dilazione (cfr. cpv. 3 alla fine). Ciò corrisponde alla normativa in vigore e tiene conto dei casi nei quali è invero riconosciuta una situazione di bisogno al momento della presentazione della domanda o al momento della decisione, ma in cui tale situazione è verosimilmente soltanto passeggera per un motivo qualsiasi, ad esempio a causa di una richiesta pendente di erogazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, di un processo in corso o di una valutazione ancora incerta della sostanza.

Dal punto di vista materiale il capoverso 4 corrisponde all'articolo 23 capoverso 3 dell'attuale ordinanza. Si precisa che si tratta di un interesse di mora.

Articolo 14 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: fallimento, concordato giudiziale, liquidazione

Il capoverso 1 corrisponde ampiamente all'articolo 14 capoverso 1 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta. La durata della dilazione, concessa ai fini dell'esecuzione del risanamento, era finora concessa per sei mesi al massimo. D'ora in poi i sei mesi costituiranno un valore indicativo. In casi eccezionali motivati, può essere accordato un termine più lungo.

Nel capoverso 2 primo periodo viene ora spiegato che l'autorità cantonale competente può aderire a una procedura concordataria giudiziale e approvare il concordato. A seconda della costellazione ciò può essere importante per raggiungere il quorum secondo l'articolo 305 capoverso 1 LEF. Esso precisa inoltre che il credito fiscale interessato decade in applicazione della LEF con l'omologazione del concordato conformemente all'articolo 306 LEF. Il condono di questo importo d'imposta è pertanto escluso. La parte del credito fiscale non estinta con la conferma del concordato deve essere pagata in base al concordato. Diversamente dal caso del concordato giudiziale, in caso di fallimento il credito fiscale non si estingue parzialmente, ma viene rilasciato un attestato di carenza di beni per l'importo scoperto residuo (cfr. art. 265 cpv. 1 LEF). Mentre secondo l'articolo 14 capoverso 2 secondo periodo dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta il condono è «escluso» in caso di fallimento, il capoverso 2 terzo periodo precisa che la procedura di condono diviene senza oggetto in entrambi i casi (concordato giudiziale e fallimento).

Capoverso 3: se il richiedente si trova in liquidazione, la sua domanda viene respinta come in virtù dell' articolo 14 capoverso 3 dell'attuale ordinanza.

Articolo 15 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: concordato extragiudiziale e appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

L'articolo 15 corrisponde sostanzialmente all'articolo 15 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta. La disposizione è però completata con l'istituto dell'«appuramento bonale dei debiti mediante trattative private» (art. 333–336 LEF), introdotto con la revisione della LEF del 1994. I Cantoni designano l'autorità competente che ai fini dell'imposta federale diretta

aderisca a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattativa privata. L'articolo 15 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta dichiara invece competente l'«autorità di esazione». Secondo il diritto in vigore, occorre il consenso della *maggioranza* degli altri creditori di pari grado affinché l'autorità cantonale competente possa aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattativa privata. I crediti rappresentati da questi creditori devono inoltre costituire almeno la metà dei crediti totali della terza classe (cfr. al riguardo l'art. 219 LEF).

Articolo 16 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: riscatto degli attestati di carenza di beni

Capoverso 1: secondo l'articolo 16 dell'attuale ordinanza sul condono dell'imposta il riscatto degli attestati di carenza di beni è di competenza dell'autorità di esazione. La novità è rappresentata dal fatto che i Cantoni designano l'autorità cantonale competente al riguardo.

Capoverso 2: il riscatto di un attestato di carenza di beni a un valore inferiore al valore nominale è ammesso se un condono parziale del credito fiscale appare giustificato (lett. a) o se è presumibile che il credito fiscale non possa essere completamente estinto entro un termine prevedibile (lett. b). Ad esempio a una persona già piuttosto anziana senza prospettive di miglioramento economico può essere concesso di trovare un accordo amichevole con le autorità fiscali. Queste nuove disposizioni sostituiscono la versione leggermente imprecisa dell'articolo 16 secondo periodo dell'ordinanza in vigore («I principi del condono non vengono applicati in materia»). Le autorità competenti dovrebbero poter continuare a gestire gli attestati di carenza di beni in modo attivo, economico e senza l'esecuzione di una procedura di condono formale, visto che altrimenti la quota di riscossioni, già di per sé bassa, diminuirebbe.

Capoverso 3: con il riscatto di un attestato di carenza di beni il credito fiscale si estingue.

Articolo 17 Relazione con la riscossione delle imposte

I capoverso 1 e 2 corrispondono materialmente al diritto in vigore (art. 27 cpv. 1 e 2).

Secondo il capoverso 2, l'esecuzione forzata è riservata anche dopo la presentazione della domanda di condono, sempre che il richiedente ritarda o impedisce il trattamento della domanda, ad esempio se non fornisce informazioni esaustive sulla sua situazione economica. Le possibilità esistono in quanto per l'imposta federale diretta la domanda di condono può essere liquidata direttamente solo dopo ingiunzione e diffida.¹⁴ L'esecuzione forzata è quindi opportuna specialmente quando l'esigibilità dell'imposta sembra compromessa.

Articolo 18 Spese

L'articolo 18 fa riferimento all'articolo 167d capoverso 3 secondo periodo nLIFD. In linea di principio la procedura amministrativa e la procedura d'opposizione presso l'autorità di condono sono gratuite (art. 167d cpv. 3 primo periodo nLIFD). Nel caso di una domanda di condono manifestamente infondata può essere addossata al richiedente una tassa di decisione e di cancelleria, di un minimo di 50 e un massimo di 1000 franchi, come ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 dell'ordinanza vigente sul condono dell'imposta. Rispetto al diritto in vigore si precisa che si tratta di una tassa riscossa in funzione del dispendio di tempo.

¹⁴ Cfr. Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, pag. 241 seg.

Articolo 19 Abrogazione di un altro atto normativo

Secondo l'articolo 19, l'ordinanza del 19 dicembre 1994 sul condono dell'imposta è abrogata e sostituita dalla presente versione ampiamente riveduta.

Articolo 20 Entrata in vigore

Secondo l'articolo 20, l'ordinanza riveduta sul condono dell'imposta entra in vigore il 1° gennaio 2016 contemporaneamente alla legge federale del 20 giugno 2014 sul condono dell'imposta.

Allegato

Tabella delle concordanze dell'ordinanza sul condono dell'imposta (normativa in vigore e nuovo testo) e delle disposizioni sul condono della *n*LIFD.

Allegato

Tabella delle concordanze

Ordinanza del 19.12.1994 sul condono dell'imposta – nuova legislazione in materia di condono della Confederazione

Ordinanza del 19.12.1994 sul condono dell'imposta	Nuova legislazione in materia di condono della Confederazione (LIFD del 20.06.2014 e ordinanza riveduta sul condono dell'imposta)		Contenuto
	LIFD	Ordinanza sul condono dell'imposta	
Art. 1 cpv. 1	Art. 167 cpv. 2	----	Obiettivo e scopo della procedura di condono
Art. 1 cpv. 2	----	Art. 7 cpv. 1 secondo periodo	Delimitazione rispetto alla procedura di tassazione
Art. 2 cpv. 1 primo periodo	----	----	Diritto al condono (abrogato)
Art. 2 cpv. 1 secondo periodo	----	Art. 10 frase introduttiva	Discrezionalità decisionale dell'autorità competente
Art. 2 cpv. 2	----	----	Irrelevanza del motivo della situazione di bisogno (abrogato)
Art. 2 Abs. 3	Art. 167 cpv. 5	----	Condono nei casi di imposizione alla fonte
Art. 3 cpv. 1	----	Art. 10 lett. a–c	Fondamenti della decisione di condono
Art. 3 cpv. 2	----	Art. 2 cpv. 2 e 3	Restrizioni del tenore di vita che si possono ragionevolmente pretendere
Art. 3 cpv. 3	Art. 167a lett. c	----	Possibilità di pagamento al momento della scadenza
Art. 4 Abs. 1–3	----	----	Competenza della CFC (abrogati)
Art. 5	----	----	Segreteria della CFC (abrogato)
Art. 6	Art. 167b cpv. 1 e 2	----	Organizzazione delle autorità cantonali di condono e procedura
Art. 7 cpv. 1 e 2 seconda parte del periodo nonché cpv. 3	----	Art. 5 cpv. 1–3	Oggetto della domanda di condono
Art. 7 cpv. 2 prima parte del periodo	----	Art. 7 cpv. 1 primo periodo	Tassazione cresciuta in giudicato
Art. 7 cpv. 4 primo periodo	----	Art. 11	Pagamento durante la procedura
Art. 7 cpv. 4 secondo periodo	----	----	Presenza in considerazione di pagamenti effettuati nella decisione di condono
Art. 8 cpv. 1 prima parte del periodo	Art. 167c primo periodo	----	Forma della domanda di condono

Ordinanza del 19.12.1994 sul condono dell'imposta	Nuova legislazione in materia di condono della Confederazione (LIFD del 20.06.2014 e ordinanza riveduta sul condono dell'imposta)		Contenuto
	LIFD	Ordinanza sul condono dell'imposta	
Art. 8 cpv. 1 seconda parte del periodo	----	Art. 8 cpv. 1	Luogo di inoltro della domanda di condono
Art. 8 cpv. 1 secondo periodo	----	Art. 8 cpv. 2	Conferma della ricezione
Art. 8 cpv. 2	Art. 167c secondo periodo	----	Esposizione della situazione di bisogno
Art. 9 cpv. 1	Art. 167 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 nonché art. 4 cpv. 1	Definizione della situazione di bisogno
Art. 9 cpv. 2	Art. 167 cpv. 1	Art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 4 cpv. 1	Situazione di bisogno in senso stretto
Art. 10 cpv. 1 lett. a	----	Art. 3 cpv. 1 lett. a, n. 1 e 3	Cause di bisogno
Art. 10 cpv. 1 lett. b	----	Art. 3 cpv. 1 lett. b	Forte indebitamento dovuto a motivi personali
Art. 10 cpv. 1 lett. c (riferito a persone fisiche)	----	Art. 3 cpv. 2 lett. d	Cause di bisogno per i contribuenti con attività lucrativa indipendente
Art. 10 cpv. 1 lett. c (riferito a persone giuridiche)	----	Art. 4 cpv. 2	Cause di bisogno per le persone giuridiche
Art. 10 cpv. 1 lett. d	----	Art. 3 cpv. 1 lett. a n. 2	Elevate spese di malattia e di cura
Art. 10 cpv. 2	----	Art. 3 cpv. 2 e art. 4 cpv. 3	Simmetria dei sacrifici tra creditori
Art. 11 cpv. 1 primo periodo	----	Art. 12 cpv. 1	Pagamento delle imposte con la sostanza
Art. 11 cpv. 1 secondo periodo	----	Art. 12 cpv. 3 primo periodo	Valutazione della sostanza
Art. 11 cpv. 1 terzo periodo	----	Art. 12 cpv. 2	Condono sui benefici in capitale e sugli utili di liquidazione
Art. 11 cpv. 2 primo periodo	----	Art. 12 cpv. 4	Parte indispensabile della previdenza per la vecchiaia
Art. 11 cpv. 2 secondo periodo	----	Art. 12 cpv. 3 secondo periodo	Aspettative e prestazioni di uscita non liberamente disponibili ai sensi della legge sul libero passaggio
Art. 12 cpv. 1 primo periodo	----	Art. 3 cpv. 3 secondo periodo	Fluttuazioni del reddito
Art. 12 cpv. 1 secondo periodo	----	----	Riferimento alla tassazione intermedia (abrogato)
Art. 12 cpv. 2	Art. 167a lett. d	----	Rinuncia volontaria a redditi o sostanza
Art. 13	Art. 167 cpv. 4	----	Condono nella fase dell'esecuzione

Ordinanza del 19.12.1994 sul condono dell'imposta	Nuova legislazione in materia di condono della Confederazione (LIFD del 20.06.2014 e ordinanza riveduta sul condono dell'imposta)		Contenuto
	LIFD	Ordinanza sul condono dell'imposta	
Art. 14 cpv. 1–3	----	Art. 14 cpv. 1–3	Fallimento, concordato, liquidazione
Art. 15	----	Art. 15	Concordato extragiudiziale
Art. 16 primo periodo	----	Art. 16 cpv. 1	Competenza del riscatto degli attestati di carenza di beni
Art. 16 secondo periodo	----	Art. 16 cpv. 2	Applicazione dei principi del condono
Art. 17 cpv. 1 e cpv. 2 primo periodo	----	Art. 9 cpv. 1 e 2	Decesso del richiedente
Art. 17 cpv. 2 secondo periodo	----	----	Condizione per il condono agli eredi
Art. 18 cpv. 1 e 2	Art. 167 <i>d</i> cpv. 1 e 2	----	Diritti e obblighi procedurali del richiedente
Art. 19	Art. 167 <i>e</i>	----	Mezzi d'indagine
Art. 20	----	----	Proposta del Cantone (abrogato)
Art. 21	----	----	Chiarimento e progetto di decisione della segreteria della CFC (abrogato)
Art. 22 cpv. 1 e 2	----	----	Autorità deliberante (CFC; abrogato)
Art. 23 cpv. 1	----	----	Tipi di decisione
Art. 23 cpv. 2	----	Art. 13 cpv. 3	Facilitazioni di pagamento
Art. 23 cpv. 3	----	Art. 13 cpv. 4	Interesse sull'ammontare d'imposta non condonato
Art. 24 cpv. 1	Art. 167 <i>d</i> cpv. 3 primo periodo	----	Costi generali
Art. 24 cpv. 2	Art. 167 <i>d</i> cpv. 3 secondo periodo	Art. 18	Costi in caso di domande manifestamente infondate; quadro dei costi
Art. 25	----	----	Notifica della decisione della CFC (abrogato)
Art. 26	----	----	Disposizione già abrogata concernente il carattere definitivo delle decisioni in materia di condono precedenti
Art. 27 cpv. 1 e 2	----	Art. 17 cpv. 1 e 2	Condono e riscossione dell'imposta
Art. 27 cpv. 3	----	Art. 13 cpv. 2	Rinuncia definitiva all'importo dovuto
Art. 28	----	(Art. 19)	Diritto previgente: abrogazione
Art. 29	---- (Art. 205 <i>e</i> e 207 <i>b</i>)	----	Disposizione transitoria
Art. 30	----	Art. 20	Entrata in vigore